

LAMBRETTA CLUB TRIVENETO, ONLUS
FONDATO CON ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI

ART. 1

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche d'Organizzazione non lucrativa con fini sportivi e culturali ai sensi e per gli effetti del DLGS 10.12.97 n.460 con denominazione LAMBRETTA CLUB TRIVENETO, ONLUS, con sede provvisoria in Via Belvedere n.27/b – 37010 Costermano / VR.
L'Associazione accoglie e unisce tutti i possessori o simpatizzanti di scooters Lambretta, ed è anche aperta a chi ama lo scooter in genere o i motoveicoli d'epoca.

ART.2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) Riunire estimatori e simpatizzanti della gloriosa Lambretta e dello scooter nonché coloro che apprezzano i motoveicoli d'epoca.
- b) Conservare e restaurare la Lambretta, consigliando ed aiutando gli Estimatori per le soluzioni tecnico costruttive e nel reperire i pezzi di ricambio.
- c) Organizzare raduni in Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia per valorizzare località poco conosciute ma interessanti per bellezze naturali, architettoniche o storiche, promuovere iniziative di aggregazione sociale con gite e convivi nell'ambito regionale o nazionale.

ART.3

L'Associazione è apolitica e apartitica. La sua bandiera è quella nazionale unitamente ai vessilli che porteranno la dicitura "Lambretta".

ART.4

L'Associazione non ha scopi di lucro. Le entrate serviranno per le spese necessarie al sostentamento del Sodalizio e per tutte quelle attività sociali che saranno programmate dal Consiglio Direttivo.

ART.5

Il bilancio annuale, sotto diretta responsabilità del Presidente, non potrà mai chiudere in passivo. Gli eventuali avanzi saranno conteggiati nel successivo esercizio. E' assolutamente vietato distribuire in modo anche indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riservare capitale o fondi patrimoniali.

ART. 6

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Lambretta Club Triveneto, Onlus;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del Lambretta Club Triveneto, Onlus sono costituite:

- a) Dalle quote associative;
- b) Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a loro;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale quale ad esempio:
 - Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dato attività aventi finalità sociali:

In caso di scioglimento del Lambretta Club Triveneto, Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile anche a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 7

I Soci potranno corrispondere le quote sociali annualmente o per biennio anticipato. Tutti coloro che aderiscono al Lambretta Club Triveneto, Onlus si impegnano a condividere lo spirito di fraternità sportiva sotto il cui segno è nato il Sodalizio. Le quote o i diritti nascenti dall'adesione non possono essere trasferiti in nessun caso né rivalutato.

NORME RIGUARDANTI LE MODALITA' D'ASSOCIAZIONE

ART.8

Chi desidera aderire al Lambretta Club Triveneto, Onlus dovrà compilare un modulo apposito che gli sarà consegnato o inviato a domicilio dalla Segreteria. L'iscrizione è subordinata dall'accettazione da parte del Consiglio Direttivo in carica e dalla ratifica dell'Assemblea. Il versamento della quota associativa per ciascuno degli anni successivi costituisce tacita conferma del rinnovo dell'adesione e iscrizione all'Associazione stessa.

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture di proprietà dell'Associazione senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità; l'indegnità del Socio sarà valutata dal Collegio dei Probiviri.

ART. 9

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sono considerati effettivi. Eventuali Soci onorari, nominati dall'Assemblea dei Soci ed esentati dal pagamento della quota, sono pure considerati effettivi e partecipano all'Assemblea con diritto di voto unitario. Si diventa Socio effettivo subito dopo la ratifica dell'Assemblea della domanda inoltrata dal Consiglio Direttivo tramite la Segreteria.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono organi del LAMBRETТА CLUB TRIVENETO, ONLUS

- a) L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Sindaci revisori
- d) Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in via Ordinaria, per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo. Come Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta sia dal Consiglio Direttivo sia da un numero di Soci, non inferiore ad un terzo dei Tesserati, previa domanda scritta inoltrata al Presidente in carica.

ART. 12

La data e il luogo dell'Assemblea saranno comunicati ai Soci con lettera normale o con apposito comunicato inserito nel "notiziario" del Lambretta Club Triveneto, Onlus, è in ogni modo valida l'Assemblea con la presenza personale o per delega di tutti i Soci e il luogo ove sarà tenuta l'Assemblea può essere diverso dalla sede purché in Italia.

ART. 13

In Assemblea Ordinaria si delibera sui seguenti punti:

- a) Elezione per le cariche sociali
- b) Esamina ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo
- c) Esamina ed eventuale approvazione del bilancio preventivo
- d) Ammissione dei Soci effettivi
- e) Nomina dei Soci onorari
- f) Argomenti indicati nell'ordine del giorno compilate dal Consiglio Direttivo
- g) Varie ed eventuali che dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea con richiesta scritta e firmata da un minimo di sei Soci effettivi. In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento del Lambretta Club Triveneto, Onlus.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti o i Rappresentanti per delega, almeno la metà degli iscritti come Soci effettivi. Ogni Socio non potrà rappresentare più di sei Soci effettivi che gli avranno sottoscritto la delega. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare ed essere validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti, presenti o delegati. La validità dell'Assemblea sarà soggetta alle regole dettate dal Codice Civile per quanto previsto dal presente Statuto. Il controllo dei Soci intervenuti sarà fatto a cura del Presidente, coadiuvato dal Segretario. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

ART.15

Le votazioni avverranno per alzata di mano, se richiesto anche da un solo Socio, avverranno con scheda segreta. In questo caso si dovrà procedere alla nomina di due Scrutatori coadiuvati dal Segretario scelti dal Presidente dell'Assemblea. In occasione del rinnovo delle cariche sociali la votazione avverrà obbligatoriamente con scheda segreta. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

ART. 16

Eventuali procedimenti disciplinari saranno accertati dal Consiglio dei Probiviri che li sottopone al Consiglio Direttivo per ratifica ed eventuali sanzioni.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 17

Valgono le stesse regole dell'Assemblea Ordinaria con eccezione che le delibere devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli Interventuti come quota minima. Le votazioni saranno sempre effettuate con scheda segreta, senza deroghe.

Il Presidente nominato in Assemblea, dopo aver accertato la validità della stessa, procederà alla nomina del Segretario e di due Scrutatori prima di procedere con l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per modifiche statutarie, scioglimento del Sodalizio e per tutte le circostanze previste dalla Legge per l'associazionismo ed Onlus.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è investito di potere deliberante per la normale amministrazione del Club e per la programmazione delle manifestazioni organizzata dal Lambretta Club Triveneto, Onlus. Spetta anche al Consiglio Direttivo decidere a quali raduni parteciperà ufficialmente il Club tenendo conto dei suggerimenti provenienti dai Soci. I Consiglieri potranno proporre la formazione di commissioni tra i Membri del Sodalizio per condividere gli oneri organizzativi provenienti da attività sportive, culturali, d'informazione ai Soci e di pubbliche relazioni.

Permanentemente avranno vita una commissione tecnica e una commissione escursioni. Il Consiglio Direttivo sarà formato da un consigliere ogni 15 Soci e/o frazione in modo tale che sia numero dispari e in ogni modo con numero minimo di cinque. In caso d'aumento dei Soci il Consiglio Direttivo può essere annualmente integrato con i criteri su detti. I nuovi Eletti resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Normalmente rimane in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spetta il compito eleggere, tra Membri votanti dall'Assemblea Ordinaria, il Presidente, sempre tra i Consiglieri, il Presidente eletto nominerà un Vice-presidente ed un Segretario. Se il Segretario potrà svolgere anche il compito di Tesoriere sarà investito delle due cariche, se invece il Presidente ritiene troppo gravoso l'incarico nominerà Tesoriere un altro membro del Consiglio Direttivo.

ART.19

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte in un anno solare. Perché siano valide le sue delibere dovranno essere presenti almeno tre Membri tra il Presidente o il Vicepresidente. In assenza del Presidente il Vicepresidente ha tutte le funzioni e capacità deliberative del Presidente. Qualora il Presidente non abbia convocato il Consiglio Direttivo da oltre tre mesi e due Consiglieri ritengano opportuno convocarlo sono autorizzati a procedere in merito. In casi ritenuti di grande importanza ed urgenti potrà essere convocato il Consiglio Direttivo, in ogni tempo, da almeno tre Consiglieri.

IL PRESIDENTE

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione negli atti giudiziari e stragiudiziali, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e coordina il Consiglio Direttivo nelle sue funzioni. E' anche suo compito esaminare le richieste dei Soci per sottoporle al Consiglio Direttivo o alle Assemblee e vigilare sull'andamento amministrativo per predisporre i bilanci da sottoporre ai Sindaci Revisori. Essendo nominato dal Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e decade con lo stesso Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 21

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da due Membri effettivi e da un supplente. I Membri sono nominati nell'Assemblea Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni come i Consiglieri. Anche i Sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea sceglierà i Sindaci tra i Soci stessi preferendo persone di specifica cultura. I Sindaci Revisori hanno il controllo della gestione economica e finanziaria dell'amministrazione ed a loro spetta l'approvazione del bilancio annuale che dovrà pervenire al loro recapito almeno un mese prima dell'Assemblea indetta per esaminare il suddetto bilancio.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.22

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e la contabilità sarà chiusa il 31 dicembre d'ogni anno.

ART.23

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno luogo ad alcun'indennità. Saranno solo rimborsate le spese sostenute per acquisti autorizzati dal Consiglio Direttivo. Per incarichi specifici potranno essere rimborsate anche spese personali, sempre su preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Per deliberazione valgono le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile se non derogate da norme del presente Statuto.

ART. 24

Le quote sociali dovranno essere contenute il più possibile e l'eventuale aumento dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo ai Soci e ratificato in Assemblea Ordinaria dopo che sarà stato messo nell'ordine del giorno.

ART. 25

I Soci s'impegnano a versare la quota sociale entro il mese di febbraio. Trascorso un mese saranno considerati morosi a tutti gli effetti a meno che abbiano inviato alla Presidenza dimissioni scritte entro il 10 gennaio dell'anno in corso.

CONTROVERSIE

ART. 26

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di Loro e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto d'associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due Arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente Nazionale del Lambretta Club Italia. Gli Arbitri giudicheranno ex bono ed equo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 27

Ai Soci dovrà essere comunicato un riassunto sugli argomenti trattati in Assemblea, con lettera o con pubblicazione sul “notiziario Lambretta”. Il Consiglio Direttivo dovrà anche riferire ai Soci, in sede dell’Assemblea, gli argomenti trattati e il lavoro svolto.

ART. 28

Nel caso in cui l’associazione fosse sciolta da un’Assemblea Straordinaria dei Soci, come prevede lo Statuto, si provvederà alla nomina di un o più Liquidatore. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Ente o Associazione avente finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità, esclusa ogni altra destinazione, a norma di Legge.